

VERTENZA RICOSTRUZIONE CARRIERA Del PERSONALE DOCENTE e ATA

Riconoscimento per INTERO del servizio PRERUOLO

Il pronunciamento della Corte di Cassazione del 28/11/2019 ha **sentenziato il diritto al pieno riconoscimento del servizio preruolo**, ovvero alla ricostruzione integrale della carriera, anche del personale docente così come già avviene, favorevolmente, per il personale ATA ai fini economici, giuridici, e previdenziali,.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza preruolo.

La sentenza prevede che si possa prendere in considerazione tutto il preruolo dei docenti (anche quello inferiore a 180 giorni di servizio annui) **sommando tutti i giorni di lavoro effettivi**.

Si può richiedere al Giudice del Lavoro la disapplicazione del proprio decreto di ricostruzione di carriera e richiedere una nuova ricostruzione che consideri tutto l'effettivo servizio.

Prima di procedere al ricorso al Giudice del lavoro occorre verificare che il nuovo conteggio sia più favorevole rispetto a quello applicato dalla ricostruzione di carriera tradizionale (i primi 4 anni sono calcolati interi e i successivi per 2/3 – ad esempio al lavoratore con 7 anni di preruolo ne vengono attualmente calcolati $4 + 2 = 6$).

Per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con un servizio preruolo superiore ai quattro anni, risulta opportuno un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare la convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi preruolo (compresi quelli inferiori a 180 giorni per i docenti, che con le regole in vigore non vengono presi in considerazione).

Occorrerà tenere conto dei termini di prescrizione così definiti:

- 10 anni dalla data di ricevimento del decreto di ricostruzione di carriera
- 5 anni ai fini delle differenze economiche

Trascorso tale periodo il lavoratore potrà solo procedere presso la propria amministrazione con una domanda di *riallineamento* qualora non sia stato applicato quanto prescritto dall'art 4 comma 3 del DPR 399/88: recupero di un terzo anche ai fini economici dopo il compimento del 16mo anno (ins. scuola secondaria), 18mo anno (ins. scuola infanzia, primaria, DSGA) e 20mo anno (personale ATA).

Possono verificarsi i seguenti casi:

1. l'anzianità calcolata con il metodo tradizionale previsto dall'art.485 del T.U. è **maggiore** della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione.
2. l'anzianità calcolata con il metodo tradizionale previsto dall'art.485 del T.U. è **minore** della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso, può essere conveniente, dal punto di vista economico, la richiesta del ricalcolo della ricostruzione di carriera attraverso la presentazione di un ricorso al giudice del lavoro competente per territorio.



Per il ricorso si versa un contributo di 30 euro per spese di segreteria

Fasi del contenzioso:

- invio alla scuola di titolarità e all'USR la lettera di richiesta (allegata)
- raccolta e consegna all'ufficio CISL Scuola AMTC la documentazione sotto indicata
- verifica del conteggio e valutazione dell'opportunità del ricorso con i nostri esperti
- predisposizione del ricorso tramite il nostro studio legale di riferimento che istruirà la causa dinanzi al Giudice del Lavoro.
- I tempi di attesa (da 6 a 10 mesi) non sono definiti da noi ma dal Tribunale di Torino

Documenti per adesione alla vertenza:

per la fase del conteggio:

- Scheda dati dell'iscritto
- Copia della o delle ricostruzioni di carriera in possesso
- Foglio matricolare o certificato di servizio
- Ultimo cedolino stipendiale
- Fotocopia tessera iscrizione CISL o sua ricevuta
- Fotocopia codice fiscale
- Fotocopia carta d'identità

Se dalla fase di conteggio emergesse l'opportunità di procedere con il ricorso, la documentazione precedente dovrà essere integrata con:

- copia della lettera di richiesta inviata alla scuola di titolarità
- copia della lettera inviata con raccomandata a USR Piemonte ufficio contenzioso e della ricevuta postale dell'invio
- dichiarazioni personale di non avere in corso altri contenziosi analoghi

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata in busta A4 al responsabile della CISL scuola Torino Canavese di zona o presso la sede centrale della CISL scuola di Torino.

In caso di cessazione dell'iscrizione alla CISL Scuola AM Torino Canavese, lo studio legale presenterà al ricorrente la parcella relativa al proprio compenso secondo le tabelle professionali in vigore.

Per orari e sedi della provincia visita sito www.cislscuolatorino.it